

# REGOLAMENTO DEL CENTRO PASTORALE UNIVERSITARIO

**Approvato** con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/21/CDA  
del 26 maggio 2021

**Emanato** con D.R. n. 98/21 del 14 giugno 2021

**In vigore dal** 14 giugno 2021

## **REGOLAMENTO DEL CENTRO PASTORALE UNIVERSITARIO**

### **Indice**

#### **PREMESSA DI CARATTERE PASTORALE**

#### **TITOLO I – COSTITUZIONE, NATURA E FINALITÀ**

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Normativa di riferimento

Art. 3 - Definizione e responsabilità

#### **TITOLO II - ARTICOLAZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PASTORALE**

Art. 4 - Composizione del Centro Pastorale Universitario

Art. 5 - Il ruolo del Rettore

Art. 6 - Ruolo e funzioni dell'Assistente Ecclesiastico

Art. 7 - Ruolo e funzioni dei membri del CPU

Art. 8 - Natura della collaborazione con il CPU

Art. 9 - Funzionamento del CPU

Art. 10 - Convocazione delle riunioni

Art. 11 - Validità delle riunioni e decadenza

#### **TITOLO III – INTERAZIONE DEL CPU CON ORGANI, DIPARTIMENTI E UFFICI UER**

Art. 12 - Interazione del CPU con Organi, Dipartimenti e Uffici UER

Art. 13 - Collaborazione con l'Ufficio di Formazione Integrale UER

#### **TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 14 – Approvazione e validità del Regolamento del CPU

Art. 15 – Modifiche ed integrazioni

## TITOLO I

### COSTITUZIONE, NATURA E FINALITÀ

#### Art. 1

##### Finalità

1. Il presente Regolamento definisce le funzioni proprie del Centro Pastorale Universitario (di seguito “CPU”) istituito all’interno dell’Università Europea di Roma (di seguito “UER”).
2. In conformità con il carisma proprio delle università della Rete Internazionale delle Università della Legione di Cristo e del movimento *Regnum Christi*, alla quale appartiene anche l’UER, (di seguito “RIU”), il CPU esplica la propria attività per il perseguimento delle seguenti finalità:
  - la vigilanza sull’identità cattolica dell’istituzione;
  - l’accompagnamento spirituale di tutta la comunità accademica<sup>1</sup>;
  - la qualificazione cristiana della vita universitaria;
  - l’approfondimento del messaggio cristiano in relazione ai diversi ambiti del sapere.

#### Art. 2

##### Normativa di riferimento

Il CPU svolge le proprie attività in conformità con il Concordato tra lo Stato Italiano e la Chiesa Cattolica, con gli artt. 1 e 7 dello Statuto dell’UER, osservando le indicazioni del Magistero della Chiesa Cattolica e, in particolare, della Costituzione apostolica sulle università cattoliche “*Ex Corde Ecclesiae*”, nonché le linee guida per la pastorale delle università della RIU.

---

<sup>1</sup> Ai fini del presente Regolamento la “comunità accademica” è costituita da tutti i soggetti che hanno rapporti, con l’UER (docenti, studenti, personale tecnico-amministrativo).

### Art. 3

#### Definizione e responsabilità

1. Il CPU promuove un'azione evangelizzatrice e di presenza cristiana all'interno della sua comunità accademica e si dedica all'accompagnamento e alla formazione cristiana, umana, spirituale e professionale della comunità medesima.
2. In conformità con l'art. 7 dello Statuto dell'UER, le attività organizzate nell'ambito della Pastorale Universitaria sono coordinate dall'Assistente Ecclesiastico<sup>2</sup>.

## TITOLO II

### ARTICOLAZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PASTORALE

#### Art. 4

##### Composizione del Centro Pastorale Universitario

1. Il CPU è composto:
  - dall'Assistente Ecclesiastico, che ne coordina le attività;
  - dai sacerdoti cappellani;
  - dal personale consacrato<sup>3</sup> del *Regnum Christi*;
  - da uno a tre rappresentanti dei docenti;
  - da uno a tre rappresentanti degli studenti;
  - da uno a tre rappresentanti degli ex-studenti
  - da uno a tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
  - da un rappresentante dell'Ufficio di Formazione Integrale;

---

2 Ai fini del presente Regolamento l'“Assistente Ecclesiastico” è il vescovo o il presbitero che funge da guida spirituale all'interno dell'Università, richiamando il Vangelo e il Magistero ecclesiale.

3 Ai fini del presente Regolamento il “personale consacrato” è costituito da religiose, diaconi, seminaristi e laici consacrati. Esso collabora con l'Assistente Ecclesiastico nella programmazione e nella realizzazione dei programmi di unità dal punto di vista della Fede e lo affianca e lo coadiuva nella catechesi.

2. I componenti del CPU sono indicati dall'Assistente Ecclesiastico d'intesa con il Rettore e da quest'ultimo nominati previo parere del Consiglio di Amministrazione dell'UER. La loro nomina ha durata triennale ed è rinnovabile.
3. Al momento della nomina, i componenti del CPU devono vivere in comunione con l'identità e l'ideale dell'Ente Promotore.

#### **Art. 5**

##### **Il ruolo del Rettore**

1. Il Rettore, in relazione al CPU, svolge le seguenti funzioni:
  - a) vigila sull'identità cristiana e sull'integrità della fede dei membri del CPU e della loro attività ;
  - b) previo parere del Consiglio di Amministrazione dell'UER, nomina i membri del CPU individuati d'intesa con l'Assistente Ecclesiastico;
  - c) approva il programma annuale del CPU e le iniziative di formazione spirituale e cristiana proposte.

#### **Art. 6**

##### **Ruolo e funzioni dell'Assistente Ecclesiastico**

L'Assistente Ecclesiastico, in conformità alla nomina conferitagli, esercita le seguenti funzioni:

- a) promuove l'animazione spirituale secondo il calendario liturgico, stimolando il dialogo tra fede e ragione, tra Vangelo e cultura;
- b) assicura la programmazione, l'esecuzione e la valutazione del programma di pastorale universitaria, in sinergia con i componenti del CPU;
- c) informa il Rettore sullo sviluppo delle attività del CPU;
- d) rappresenta l'UER presso la chiesa diocesana e nazionale;
- e) promuove la comunicazione e la collaborazione pastorale tra il Vicariato di Roma e l'UER;

- f) coordina le diverse iniziative di pastorale e di spiritualità con l'Ateneo Pontificio *Regina Apostolorum* e le altre istituzioni ecclesiali e sociali che interagiscono con l'UER, per il conseguimento dei progetti di pastorale universitaria;
- g) assicura la collaborazione tra la Pastorale Universitaria e le sezioni della Federazione del *Regnum Christi*.

### **Art. 7**

#### **Ruolo e funzioni dei membri del CPU**

1. I membri del CPU sono responsabili della pianificazione, dell'esecuzione e della valutazione del programma della pastorale dell'UER.
2. I membri consacrati del CPU collaborano con l'Assistente Ecclesiastico nell'esercizio delle proprie funzioni. Collaborano, altresì, nella formazione e nell'accompagnamento di tutta la comunità accademica.
3. I membri laici del CPU, in numero almeno pari a 3 (tre), collaborano stabilmente con i membri consacrati nello svolgimento delle funzioni ed attività ordinarie del CPU.

### **Art. 8**

#### **Natura giuridica della collaborazione con il Centro Pastorale**

1. Ciascun componente del CPU collabora volontariamente alle iniziative dal medesimo organizzate, per il perseguimento delle proprie finalità. Tale collaborazione non configura l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro, in ragione della natura del tutto volontaria della prestazione
2. Per lo svolgimento di compiti di segreteria o di altri compiti di volta in volta individuati, l'UER può avvalersi di collaborazioni, anche a titolo oneroso, nei limiti delle disponibilità del budget assegnato al CPU.

### **Art. 9**

#### **Funzionamento del Centro Pastorale**

1. Il Centro Pastorale Universitario presenta e sottopone all'approvazione del Rettore, con cadenza annuale, il programma delle proprie attività.

2. Il programma pastorale, una volta approvato, viene condiviso con tutti i suoi destinatari, secondo le modalità definite dall'Assistente Ecclesiastico.

### **Art. 10**

#### **Convocazione delle riunioni**

1. L'Assistente Ecclesiastico convoca le riunioni plenarie del CPU ogni volta che lo ritenga necessario e comunque almeno 3 volte all'anno. La convocazione è effettuata con mezzo idoneo a garantire la conoscibilità da parte di ciascun avente diritto, almeno quindici giorni prima della riunione, con indicazione dell'ordine del giorno.
2. Per ogni riunione plenaria deve essere redatto un verbale. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da uno dei componenti del CPU su designazione dell'Assistente Ecclesiastico.
3. In occasione della prima riunione plenaria del CPU indetta per l'anno accademico di riferimento viene definito il calendario di massima delle successive riunioni.
4. Per la risoluzione di questioni relative all'esecuzione dell'attività ordinaria del CPU, l'Assistente Ecclesiastico può convocare riunioni in modalità semplificata con un numero ristretto di partecipanti.

### **Art. 11**

#### **Validità delle riunioni e decadenza**

1. Le riunioni plenarie del CPU sono valide quando ad esse partecipi la maggioranza assoluta dei componenti in carica.
2. I componenti del CPU decadono nei seguenti casi:
  - qualora risultino assenti, senza giustificato motivo, per 3 adunanze plenarie consecutive;
  - qualora si dimettano dalla carica;
  - qualora si interrompa, per qualsiasi motivo, il rapporto con l'UER.

### **TITOLO III**

#### **INTERAZIONE DEL CPU CON ORGANI, DIPARTIMENTI ED UFFICI UER**

##### **Art. 12**

###### **Interazione del CPU con Organi, Dipartimenti ed Uffici UER**

1. L'Il CPU svolge le proprie funzioni in sinergia con tutti gli Organi, Dipartimenti e Uffici dell'UER per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento.
2. L'Assistente Ecclesiastico, o un suo delegato, partecipa alle riunioni del Dipartimento di Scienze Umane, in accordo con il suo Direttore, per presentare il programma annuale del CPU ed eventuali attività organizzate nel corso dell'anno accademico.
3. L'Assistente Ecclesiastico, o un suo delegato, partecipa, quale componente, alle riunioni del Comitato Esecutivo dell'UER.
4. L'Assistente Ecclesiastico, o un suo delegato, su invito del Rettore, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e/o del Senato Accademico, per riferire in merito alla programmazione e all'esecuzione del programma di pastorale universitaria.

##### **Art. 13**

###### **Collaborazione con l'Ufficio di Formazione Integrale UER**

L'Assistente Ecclesiastico, o un suo delegato, dovrà collaborare con l'Ufficio di Formazione Integrale per la programmazione, l'organizzazione e realizzazione delle attività di formazione, di accompagnamento e di sviluppo della comunità accademica, che siano di interesse comune.



#### **TITOLO IV**

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

##### **Art. 14**

##### **Approvazione e validità del Regolamento del Centro Pastorale**

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione ed emanato con decreto rettorale, che ne definisce l'entrata in vigore.
2. Il presente Regolamento, dalla data stabilita, entra in vigore "*ad experimentum*" per tre anni.

##### **Art. 15**

##### **Modifiche ed integrazioni**

1. Quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, sarà oggetto di specifica proposta ovvero integrazione da parte dell'Assistente Ecclesiastico.
2. Tale integrazione costituirà il carattere di "Linea guida" e sarà comunicata dall'Assistente Ecclesiastico a tutti i componenti del CPU.